## I COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (Seguito dell'esame e rinvio).	3
ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti)	14
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (Seguito dell'esame e rinvio).	9

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 20 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

#### SEDE REFERENTE

Lunedì 20 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato Aldo Brancher.

### La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 LoMonte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.500 (*vedi allegato*) e che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 17 di oggi, lunedì 20 ottobre 2008.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.5.

Luca VOLONTÈ (UdC) ricorda che, al termine della seduta dello scorso giovedì 16 ottobre, il relatore si era impegnato a valutare l'esito del dibattito fin qui svoltosi, approfondendo i temi maggiormente problematici, nella prospettiva di individuare punti specifici su cui rinvenire spazi eventuali di condivisione. Rivolto al relatore, chiede se ritenga di illustrare alla Commissione gli esiti della riflessione svolta.

Mario TASSONE (UdC) si associa alla richiesta formulata dal deputato Volontè.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ritiene che si debba concludere l'esame del provvedimento per consentire il regolare avvio della discussione generale in Assemblea, che è fissata nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 ottobre 2008. Ogni ulteriore riflessione, che pure ritiene opportuna, dovrà più opportunamente avere luogo nella successiva fase di Assemblea, dove sarà possibile trovare momenti di confronto tra la maggioranza e l'opposizione.

Osserva infatti che, qualora i tempi di lavoro non dovessero essere rispettati, si correrebbe il rischio di non poter approvare il provvedimento nei tempi utili per poterlo applicare allo svolgimento delle prossime elezioni del Parlamento europeo, che si svolgeranno nella prossima primavera.

Luca VOLONTÈ (UdC) osserva che l'atteggiamento del relatore, pur apprezzabile nelle intenzioni, assume un carattere di sostanziale indisponibilità a ricercare punti di intesa con l'opposizione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, fa presente che le principali questioni sono già state esaminate e che si è svolto un dibattito approfondito su tutti i principali nodi problematici recati dal provvedimento in oggetto.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea che, fino ad ora, la disponibilità della maggioranza al confronto si è tradotta nella mera concessione di spazi di esame predeterminati, senza una reale volontà di ascoltare le istanze ed i suggerimenti dell'opposizione, come si evince dall'invito del relatore a rinviare ogni ulteriore approfondimento alla successiva fase di Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente che il confronto con l'opposizione si è svolto anche sul merito delle questioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'emendamento 1.6 Bianconi è stato esaminato per parti separate e che è già stata posta in votazione la parte conseguenziale.

Avverte, pertanto, che sarà ora posta in votazione la parte relativa alla sostituzione della lettera *a*).

Luca VOLONTÈ (UdC) e Mario TAS-SONE (UdC) sottoscrivono l'emendamento 1.6 Bianconi nella parte relativa alla sostituzione della lettera *a*).

Maurizio BIANCONI (PdL) ritira la propria sottoscrizione dalla parte dell'emendamento 1.6, relativa alla sostituzione della lettera *a*).

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 1.6 nella parte relativa alla sostituzione della lettera *a*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, e il ministro Roberto CALDEROLI ribadiscono il rispettivo parere favorevole sull'emendamento 1.7 Santelli (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Santelli 1.7 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94 e 1.95 del deputato Volontè, 1.8 Giovannelli, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114 e 1.115 del deputato Volontè devono intendersi preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.7 Santelli (nuova formulazione).

La Commissione respinge l'emendamento 1.10 Amici.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento Santelli 1.9 (nuova formulazione). Si tratta di un emendamento volto a prevedere che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare

all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Santelli 1.9, come riformulato, ringraziando il relatore per la disponibilità da lui manifestata ad ascoltare le ragioni delle minoranze linguistiche.

Salvatore VASSALLO (PD) osserva che questo emendamento sembra essenzialmente volto a venire incontro alle esigenze del Movimento per le autonomie, che ha una consistenza pari a quella contenuta nell'emendamento stesso, e che pertanto sarebbe esentato dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni. In proposito ritiene che l'emendamento in questione avrebbe potuto più opportunamente fare riferimento, ai fini dei requisiti necessari per essere esentati dall'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, all'esistenza di un gruppo parlamentare già costituito ovvero ad una consistenza minima del partito pari al tre o quattro per cento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che il regolamento della Camera contiene numerosi riferimenti alle componenti del gruppo misto che sono formate anche da tre soli deputati. A queste componenti il regolamento assegna diverse prerogative: si tratta di un dato di cui deve tenersi conto.

Mario TASSONE (UdC) dichiara di non condividere il riferimento, contenuto nella riformulazione dell'emendamento 1.9 Santelli, alle minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, di cui ritiene debba chiarirsi il significato e la portata: si tratta di un riferimento di natura costituzionale che appare improprio all'interno di un testo di legge ordinaria.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene discutibile, nella formulazione dell'emendamento in questione, l'adozione di parametri legati all'esperienza politica nazionale, che appaiono impropri rispetto alle finalità dell'emendamento stesso. Non essendo riscontrabili motivi contingenti per prevedere una deroga alla raccolta delle firme, ritiene che sarebbe preferibile non prevedere alcun tipo di eccezione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, propone una ulteriore nuova formulazione degli emendamenti Santelli 1.9 e Luciano Dussin 1.11, che reca una modifica di carattere formale del testo. Rispetto alla formulazione precedente, le parole: «in entrambe le Camere » sono inserite dopo le parole: « all'inizio della legislatura ». A seguito di questa proposta di riformulazione, gli emendamenti prevederebbero che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in entrambe le Camere in corso al momento della convocazione dei comizi, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

In proposito, fa presente che è già vigente una norma che disciplina il regime

delle eccezioni all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni e che, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, sono state proposte soluzioni alternative volte alla soppressione di tali eccezioni ovvero ad un loro irrigidimento.

Jole SANTELLI (PdL) riformula il proprio emendamento 1.9 nel senso indicato dal relatore.

Luciano DUSSIN (LNP) riformula il proprio emendamento 1.11 nel senso indicato dal relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Santelli 1.9 (seconda ulteriore nuova formulazione) e 1.11 Luciano Dussin (ulteriore nuova formulazione).

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.9 Santelli (seconda ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato) e 1.11 Luciano Dussin (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato l'emendamento 1.500, volto a sostituire la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1. Dopo aver ricordato che gli emendamenti 1.116 Casini e 1.13 Amici sono già stati votati in altra seduta, propone, pertanto, che sia accantonato l'esame dei restanti emendamenti riferiti a tale lettera, da pagina 66 a pagina 73 del fascicolo in distribuzione.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento e respinge l'emendamento 1.18 Amici.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 1.19, da lui sottoscritto, ne illustra il contenuto. In proposito sottolinea che esso è volto a perseguire obiettivi, a partire dall'aumento della qualità della rappresentanza italiana, che il relatore ha dichiarato di condividere. Si tratta, infatti, di una proposta emendativa volta a rendere certa la corrispondenza tra il candidato che si pre-

senta alle elezioni ed il soggetto che concretamente svolgerà il mandato presso il Parlamento europeo. Qualora l'emendamento non fosse approvato, si accrescerebbe in modo rilevante ed inopportuno il potere dei segretari di partito nella scelta dei candidati alle elezioni.

Luca VOLONTÈ (UdC) sottoscrive l'emendamento 1.19 Amici, ritenendo che l'ipotesi della candidatura multipla potrebbe avere un senso solo se fosse stato mantenuto il voto di preferenza. Invita pertanto il relatore a modificare il parere sull'emendamento 1.19 Amici, per rendere coerente il testo con gli obiettivi prefissati.

Mario TASSONE (UdC) si riporta alle valutazioni testé svolte dal deputato Volontè, stigmatizzando la previsione delle « candidature itineranti » che non forniscono adeguate garanzie di certezza al voto dell'elettorato.

Pur comprendendo le valutazioni della maggioranza al riguardo, ritiene che il relatore dovrebbe illustrare compiutamente la propria posizione sulle diverse questioni in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, fa presente di avere già chiarito la propria volontà di salvaguardare il rapporto tra le forze politiche e l'elettorato. In proposito ritiene necessario conferire valore politico alle elezioni europee: proprio al fine di raggiungere questo obiettivo si deve consentire alle forze politiche di presentare candidature multiple. Si tratta di una opzione che non inficia la certezza e la consapevolezza del voto da parte dell'elettorato, ma, al contrario, di una opportunità che produce evidenti effetti positivi.

La Commissione respinge l'emendamento 1.19 Amici.

Sesa AMICI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1.20, ne illustra il contenuto. In proposito osserva che l'obiettivo di migliorare la qualità della rappresentanza italiana era stato espressamente condiviso dal deputato Bocchino il quale, nel corso della seduta del 9 ottobre scorso, aveva riportato in modo provocatorio le conclusioni di un Gruppo di riflessione strategica, che aveva realizzato un apposito rapporto (« Rapporto 2020 - Le scelte di politica estera »), nel quale si invitava alla « riconsiderazione » del voto di preferenza in circoscrizioni più numerose e più piccole di quelle attuali.

Il relatore, nel suo intervento da poco svolto, ha sottolineato invece la necessità di rafforzare il collegamento tra le forze politiche e l'elettorato: si tratta di una posizione che va in controtendenza rispetto alle finalità, apparentemente condivise, di migliorare la qualità della rappresentanza italiana al Parlamento europeo.

Il parere negativo anche sull'emendamento 1.20 da lei presentato conferma la posizione di totale chiusura del relatore rispetto a soluzioni alternative, che rende imbarazzante il prosieguo del dibattito in corso.

Sandro GOZI (PD), condividendo l'intervento del deputato Amici, fa presente che gli obiettivi del proprio gruppo, già oggetto di dibattito nella scorsa legislatura, sono essenzialmente volti ad aumentare la qualità e l'influenza della rappresentanza italiana al Parlamento europeo e ad accrescere il rapporto tra candidati ed eletti.

Quest'ultimo obiettivo, in particolare, poteva essere raggiunto mediante una sostanziale « regionalizzazione » delle dimensioni delle circoscrizioni elettorali, con liste di candidati molto corte. La soluzione contenuta nel testo base va nella direzione opposta: essa, infatti, prevede, oltre all'abolizione del voto di preferenza, circoscrizioni elettorali di dimensione grandi.

L'altro obiettivo, vale a dire quello di migliorare la qualità e l'influenza della rappresentanza italiana, non è in alcun modo perseguito. Al riguardo sottolinea come nessuna delle scelte del relatore vada in questa direzione e che appare evidente come le questioni collegate all'Unione europea siano di scarso interesse per la maggioranza, che intende modificare la legge in oggetto per finalità strumentali. Si

riferisce ad esigenze specifiche del Presidente del Consiglio, quali sono l'uso delle prossime elezioni per il Parlamento europeo alla stregua di un « sondaggio elettorale » e la risoluzione dei problemi interni al Popolo delle libertà nella prospettiva della nascita del partito unico di centrodestra.

Mario TASSONE (UdC) dichiara di non condividere in alcun modo il complessivo impianto normativo definito dal relatore, che produce conseguenze negative, specialmente a causa dell'abolizione del voto di preferenza che, unitamente alla possibilità di presentare candidature multiple, sarà la causa di numerosi casi di incompatibilità, che indeboliranno sensibilmente il livello della rappresentanza italiana al Parlamento europeo.

Luca VOLONTÈ (UdC), preso atto che, come chiarito dal relatore, l'intenzione della maggioranza è di permettere al *leader* del partito di candidarsi in tutte le circoscrizioni, in quanto si ritiene ciò importante per salvaguardare il rapporto tra forza politica ed elettorato, invita comunque il relatore ad accogliere l'emendamento 1.20 Amici, il quale, consentendo le candidature plurime ma insieme limitandole a non più di tre circoscrizioni, realizza, a suo parere, un soddisfacente punto di mediazione tra le istanze della maggioranza e quelle dell'opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.20 Amici e 1.137 Casini.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito delle deliberazioni adottate dalla Commissione in materia di circoscrizioni, risultano preclusi gli emendamenti 1.21 Commercio, limitatamente alle parole « e comunque non inferiore a tre », e 1.22 Gozi. L'emendamento 1.21 Commercio sarà pertanto posto in votazione soltanto per la parte non preclusa.

Luca VOLONTÈ (UdC) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.21 Commercio.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.121 Volontè non sarà posto in votazione in quanto avente contenuto meramente formale.

Luca VOLONTÈ (UdC) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.23 Commercio.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento 1.24 Zeller il relatore ha espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « presente in almeno tre circoscrizioni » con le seguenti: « presente in almeno la metà delle circoscrizioni ».

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) riformula il proprio emendamento 1.24 nei termini suggeriti dal relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.24 Zeller (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento 1.24 Zeller (nuova formulazione) (vedi allegato).

Mario TASSONE (UdC), illustrando l'emendamento 1.140 Casini, di cui è cofirmatario, chiarisce che la finalità di questo come dei successivi emendamenti presentati dal suo gruppo alla lettera lettera *e*) è di garantire all'elettore quanto meno la visibilità e comprensibilità del contrassegno di lista al momento della votazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.140 Casini.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risulta precluso l'emendamento 1.31 Amici.

La Commissione respinge l'emendamento 1.122 Volontè.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.124 e 1.123 Volontè sono stati erroneamente collocati dopo l'emendamento 1.122 Volontè, mentre de-

vono essere invece collocati dopo l'emendamento 1.171. Avverte inoltre che gli emendamenti da 1.141 Volontè a 1.123 Volontè costituiscono una serie a scalare tesa a modificare la dimensione dei contrassegni riprodotti sulle schede elettorali e che saranno pertanto posti in votazione prima l'emendamento 1.141 e poi l'emendamento 1.123.

Luca VOLONTÈ (UdC), intervenendo sul suo emendamento 1.141, rileva che non è chiara la ragione del parere contrario del relatore, atteso che, se la modifica delle dimensioni dei contrassegni di lista sulla scheda elettorale deve servire ad agevolare gli elettori, non si capisce per quale ragione cinque centimetri di diametro non debbano essere preferiti a tre centimetri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.141 e 1.142 Volontè.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si intendono pertanto respinti tutti gli emendamenti intermedi tra gli emendamenti 1.141 Volontè e 1.123 Volontè. L'esame riprende pertanto dall'emendamento 1.32 Amici.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sull'emendamento 1.32 Amici, di cui è cofirmatario, sottolinea come anch'esso, prevedendo che i nomi dei candidati siano riportati sulla scheda elettorale, persegua la finalità della massima trasparenza e chiarezza nei confronti degli elettori: infatti, anche se le liste sono bloccate, è necessario che l'elenco dei candidati sia chiaramente reso noto agli elettori. Nel ricordare, poi, che il relatore si era dichiarato disponibile, su questo punto, a riflettere in vista di una soluzione che consenta appunto agli elettori la piena conoscenza dei nomi dei candidati inclusi nelle liste, gli chiede se intenda avanzare una proposta al riguardo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che il suo parere contrario sul-

l'emendamento in esame era motivato dall'esigenza di evitare il rischio di confondere l'elettore, il quale, trovando sulla
scheda elettorale l'elenco di nomi dei candidati, potrebbe essere indotto all'errore di
credere di poter esprimere preferenze,
laddove queste non sono invece ammesse
e, se espresse, comportano quindi l'annullamento della scheda. Si riserva, in vista
della discussione in Assemblea, di valutare
eventuali misure alternative per assicurare, eventualmente attraverso la modifica
della disciplina relativa ai manifesti elettorali, la migliore conoscibilità dei candidati da parte degli elettori.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il suo gruppo condivide l'emendamento 1.32 Amici in quanto evitare di confondere l'elettore inducendolo a comportamenti che determinerebbero l'annullamento del suo voto è importante, ma altrettanto importante è garantire la trasparenza delle liste e la conoscibilità dei nomi dei candidati da parte degli elettori.

Luca VOLONTÈ (UdC) non ritiene soddisfacente l'ipotesi ventilata dal relatore: i manifesti elettorali affissi all'esterno del seggio non costituiscono, infatti, un adeguato veicolo di pubblicità dei nomi dei candidati. A suo avviso, l'abolizione delle preferenze unita all'eliminazione dei nomi dei candidati dalla scheda elettorale comporta la trasformazione del voto del cittadino in una delega completa al partito in ordine alla rappresentanza.

La Commissione respinge l'emendamento 1.32 Amici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano preclusi gli identici emendamenti 1.33 Commercio e 1.172 Casini, gli identici emendamenti 1.34 Commercio e 1.173 Casini e l'emendamento 1.35 Gozi.

La Commissione respinge l'emendamento 1.36 Zeller.

Donato BRUNO, presidente, essendo imminente l'inizio della chiama dei depu-

tati nella prima votazione odierna del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della predetta chiama.

### La seduta termina alle 15.40.

#### SEDE REFERENTE

Lunedì 20 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

### La seduta comincia alle 16.55.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 LoMonte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda la figura e l'impegno civile, politico e culturale di Vittorio Foa, esprimendo, a nome della Commissione, i sensi della più commossa partecipazione al dolore dei familiari.

Avverte quindi che l'emendamento 1.37 Gozi, sebbene formulato come interamente sostitutivo della lettera h), si limita in realtà a sostituire la percentuale del 5 per cento con quella del 4 per cento ed è quindi identico agli emendamenti 1.42 Pisicchio, 1.43 Amici, 1.44 Zeller e 1.231 Volontè, congiuntamente ai quali sarà dunque posto in votazione.

Luca VOLONTÈ (UdC) sottoscrive l'emendamento 1.38 Commercio e lo ritira.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti da 1.174 Volontè a 1.211 Volontè costituiscono una serie a scalare tesa a modificare la soglia di sbarramento prevista dal testo base e che saranno posti in votazione prima l'emendamento 1.174 e quindi l'emendamento 1.211.

Luca VOLONTÈ (UdC), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo in relazione alla misura della soglia di sbarramento, esprime l'avviso che sia importante prevedere una soglia più bassa del cinque per cento, onde consentire a più forze politiche di accedere alla rappresentanza al Parlamento europeo. Aggiunge che, se il relatore e la maggioranza intendono insistere sulla la soglia del cinque per cento, deve intendersi che il loro vero obiettivo è di cercare di consolidare attraverso la legge elettorale europea la semplificazione dello schieramento politico prodotta dalle elezioni politiche di quest'anno: semplificazione che personalmente considera un fenomeno involutivo.

Mario TASSONE (UdC) si dice convinto che il provvedimento, attraverso l'abolizione delle preferenze e la fissazione della soglia di sbarramento al cinque per cento, tenda soltanto a consolidare gli esiti politici interni prodotti dalla legge elettorale nazionale, peraltro sulla base di una soglia di sbarramento più bassa.

Sesa AMICI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al relatore se vi sia una disponibilità della maggioranza a discutere della misura della soglia di sbarramento, chiarendo che, diversamente, il suo gruppo trarrà le dovute conseguenze. Aggiunge che il suo gruppo considera troppo alta la soglia del cinque per cento e ritiene che l'obiettivo della semplificazione politica non possa essere perseguito a prezzo dell'esclusione dalla rappresentanza di forze aventi comunque un ampio seguito nel Paese.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ritiene che una soglia del cinque per cento, peraltro consentita dalla normativa europea di riferimento per le elezioni del Parlamento europeo, sia la più indicata sia in vista della qualificazione della rappresentanza italiana, obiettivo per il quale è necessaria una deframmentazione della rappresentanza stessa, sia in considerazione delle ripercussioni sul sistema politico interno. Aggiunge che non si tratta di una scelta mirante a escludere determinate forze politiche dalla rappresentanza quanto piuttosto ad incentivare un percorso aggregativo entro un sistema bipolare. Ricorda, inoltre, che i presidenti Casini e Bertinotti si sono in passato richiamati al sistema tedesco come al modello da prendere a riferimento e che il sistema tedesco prevede appunto una soglia di sbarramento del cinque per cento.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che quanto testé dichiarato dal relatore confermi in maniera definitiva che da parte della maggioranza non c'è alcuna disponibilità al confronto né sui punti fondamentali né sui dettagli del testo base, e questo in contraddizione con i proclami iniziali secondo cui le riforme delle regole del gioco democratico sarebbero state portate avanti in spirito collaborativo e non, quindi, dalla sola maggioranza. Ribadisce, quanto alla soglia di sbarramento al cinque per cento e all'abolizione delle preferenze, di non ritenere tali scelte incompatibili in sé con la democrazia, ma di ritenerle però inopportune nel presente momento storico, nel quale il corpo elettorale reclama una facoltà di scelta e di rappresentanza che è venuta meno. Considerato, a questo punto, che la maggioranza ha fatto chiaramente capire che intende procedere da sola, disinteressandosi dei contributi delle minoranza - il che per inciso costituisce a suo avviso uno dei caratteri più preoccupanti dell'attuale maggioranza stessa - preannuncia che il suo gruppo abbandonerà i lavori della Commissione.

Luca VOLONTÈ (UdC) non può che prendere atto della assoluta chiusura della maggioranza rispetto alle proposte dell'opposizione su tutti i punti fin qui dibattuti: è evidente che la maggioranza intende procedere da sola su tutto e le ultime dichiarazioni del relatore lo confermano apertamente. Aggiunge poi che non è corretto ricordare quanto sostenuto dall'Unione di centro e dal Partito della rifondazione comunista in relazione al sistema tedesco, atteso che questo era stato chiamato in causa in merito alla riforma della legge elettorale nazionale, e non di quella europea.

(I deputati dei gruppi del Partito democratico e dell'Unione di centro abbandonano l'aula della Commissione).

Jole SANTELLI (PdL) ritiene che la scelta di abbandonare l'aula da parte dei principali gruppi di opposizione abbia un intento meramente strumentale in vista delle dichiarazioni alla stampa e dimostri indisponibilità ad un confronto serio. Ricorda che da parte del relatore c'è sempre stata ampia disponibilità al dialogo e che tutte le ragioni portate dall'opposizione sono state ascoltate e respinte sulla base di argomentazioni di merito. Aggiunge che tale scelta dell'opposizione pregiudica la possibilità di un approfondimento delle varie questioni in sede di Comitato dei nove nel corso della discussione in Assemblea.

Lino DUILIO (PD), nel precisare di essere in procinto di allontanarsi come il resto del suo gruppo, replica alla deputata Santelli che l'abbandono dell'aula non ha alcun fine strumentale, ma nasce dalla considerazione che l'innegabile chiusura del relatore su tutti i punti rende del tutto inutile la presenza delle minoranza in aula.

Maurizio BIANCONI (PdL) giudica l'abbandono dell'aula un fatto estremamente grave, da parte dell'opposizione: un fatto che ha ovviamente una valenza strumentale e che non si può non censurare, tanto più in quanto interviene in relazione a un provvedimento di interesse comune e sul quale sarebbe stato perciò opportuno un lavoro condiviso. Ricorda che la maggioranza ha ampiamente motivato le proprie posizioni e rileva che, a fronte di questa apertura, la gran parte degli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione ha un carattere ostruzionistico. Biasima inoltre che da parte dell'opposizione, a dispetto delle dichiarazioni di intento iniziali, si sia presto tornati alla strategia della demonizzazione dell'avversario, che impedisce ogni dialogo.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210 e 1.211 del deputato Volontè; constata, inoltre, l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.39 Amici e 1.40 Pisicchio. Si intende che vi abbiano rinunciato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 1.41.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229 e 1.230 del deputato Volontè; constata, inoltre, l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.42 Pisicchio, 1.43 Amici e 1.37 Gozi. Si intende che vi abbiano rinunciato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 1.44.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248 e 1.249 del deputato Volontè. Si intende che vi abbiano rinunciato.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47 del deputato Zeller.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, invita il deputato Zeller al ritiro dei suoi emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47. In proposito osserva che la legge già prevede che le liste delle minoranze linguistiche, collegate ad altre liste elettorali, non siano tenute a raggiungere da sole la soglia del 5 per cento purché tale obiettivo sia raggiunto dalle liste collegate.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, ritira i propri sugli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.48 Commercio, 1.250 e 1.251 Casini, 1.49 Amici e 1.50 Pisicchio. Si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.51 Luciano Dussin.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.252 Volontè. Si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.52 Zeller.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283 e 1.284 del deputato Volontè. Si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che gli emendamenti 1.53 Commercio, 1.54 Amici e 1.285 Casini si intendono preclusi a seguito della reiezione, lo scorso 16 ottobre, degli emendamenti volti a reintrodurre nel testo il voto di preferenza.

Constata, inoltre, l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.286 Casini, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305 e 1.306 del deputato Volontè. Si intende che vi abbiano rinunciato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 1.55 e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo nel corso della fase di esame in Assemblea, invitando il relatore ad inviduare opportune soluzioni al riguardo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.56 ed 1.57, assicurando che valuterà le opportune soluzioni nel corso del seguito dell'esame in Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in considerazione delle assicurazioni fornite dal relatore, ritira il proprio emendamento 1.56.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), rivolto al relatore, sottolinea l'importanza che il proprio emendamento 1.57 assume al fine di non rendere illusorio il meccanismo dell'apparentamento delle liste nella regione Val d'Aosta. Tuttavia, in considerazione delle rassicurazioni fornite dal relatore, ritira l'emendamento 1.57, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame presso l'Assemblea.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.368 Casini. Si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che l'emendamento 1.63 Amici deve intendersi precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 1.32 Amici. Comunica, infine, che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.500 del relatore (vedi allegato).

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, dà conto di una correzione formale da apportare al proprio emendamento 1.500, nel senso di prevedere che nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore alla metà delle candidature presenti nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno e che qualora tali candidature siano in numero dispari le candidature di un genere possono superare di una unità le candidature dell'altro genere.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che la correzione di forma dell'emendamento 1.500 del relatore rende comunque riferibili i subemendamenti ad esso presentati, dei quali tuttavia constata l'assenza dei presentatori: si intende che vi abbiano rinunciato.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.500 del relatore.

Maria Piera PASTORE (LNP) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.500 del relatore, che non sembra recepire in modo coerente il dibattito svoltosi sul tema delle pari opportunità e sulla valorizzazione di genere.

La Commissione approva l'emendamento 1.500 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.500 del relatore, gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16 del deputato Amici, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 del deputato Volontè, nonché l'emendamento 1.17 Bernini Bovicelli (nuova formulazione), precedentemente accantonati, si intendono preclusi. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.64 Amici e dell'arti-

colo aggiuntivo 1.01 Parisi. Si intende che vi abbiano rinunciato.

Giuseppe CALDERISI (PdL) si riserva di presentare, nel corso della seduta, una proposta emendativa dal contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 1.02 Zaccaria, del quale dichiara di condividere la finalità.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 Zaccaria: si intende che vi abbia rinunciato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritira i propri articoli aggiuntivi 1.04 e 1.06.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 1.05 Amici: si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte quindi che il relatore ha presentato l'emendamento 1.501 (vedi allegato), volto a recepire il contenuto dell'articolo aggiuntivo Zaccaria 1.02, e l'emendamento 1.502 (vedi allegato), volto a disciplinare l'entrata in vigore del provvedimento.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.501 e 1.502 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.501 e 1.502.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

**ALLEGATO** 

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

Sostituire la lettera a), con le seguenti:

*a)* il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;

*a-bis)* il terzo comma dell'articolo 12 è abrogato;

1. 7. (nuova formulazione) Santelli.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« *a-bis*) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente al-

meno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica ».

\* **1. 9.** (seconda ulteriore nuova formulazione) Santelli.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« *a-bis*) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di mino-

ranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica ».

\* 1. 11. (ulteriore nuova formulazione)
Luciano Dussin.

(Approvato)

All'emendamento 1.500, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi con le seguenti: in ogni lista circoscrizionale avente.

0. 1. 500. 1. Volontè, Tassone, Mannino.

All'emendamento 1.500, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi con le seguenti: in almeno metà dell'insieme delle liste circoscrizionali aventi.

0. 1. 500. 2. Volontè, Tassone, Mannino.

All'emendamento 1.500, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La proporzione delle candidature dei due generi nelle liste circoscrizionali non può considerarsi valida nel caso in cui si riscontri la presenza di candidature, di uno dei due generi, superiore al settantacinque per cento in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.

0. 1. 500. 3. Volontè, Tassone, Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore alla metà delle candidature presenti nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno. Qualora tali candidature siano in numero dispari le candidature di un genere possono superare di una unità le candidature dell'altro genere ».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

- « 2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
- ART. 56. (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo). 1. Per il movimento o per il partito politico che non abbia rispettato la proporzione delle candidature dei due generi stabilita dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura variabile dal 30 al 50 per cento della somma ad esso spettante, in proporzione alla minore presenza di uno dei due generi.
- 2. Le somme non assegnate ai sensi del comma 1 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso ».
- **1. 500.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis)* al comma nono dell'articolo 12 sostituire le parole: « presente in tutte le circoscrizioni » con le seguenti: « presente in almeno la metà delle circoscrizioni ».

1. 24. (nuova formulazione) Zeller.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- 3. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 7, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti e pubblicità delle

spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica », e al comma 1, dopo le parole « di ciascun candidato » sono aggiunte le seguenti: « per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

- *b)* dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
- « ART. 7-bis. (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento europeo). 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento europeo non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nelle quali il candidato si presenta.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano anche per le elezioni al Parlamento europeo. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della presente legge, ove riferita alle elezioni al Parlamento europeo, è trasmessa al presidente della Camera dei deputati ».
- c) all'articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica », e al comma 1, le parole: « che partecipa all'elezione » sono sostituite dalle seguenti: « che partecipa alle elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica »;
- *d)* dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
- « ART. 10-bis. (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento europeo). 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis,

- non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento europeo in cui si presentano »;
- e) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le elezioni al Parlamento europeo, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, trasmettono il consuntivo al Presidente della Camera dei deputati per il successivo invio alla Corte dei conti »;
- f) all'articolo 12, comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Per le elezioni al Parlamento europeo, la Corte dei conti riferisce al Presidente della Camera dei deputati »;
- *g)* all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- « 4-bis. Per le elezioni al Parlamento europeo è istituito, presso la corte di appello del capoluogo di ogni circoscrizione, il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale cui si applicano le disposizioni previste per il Collegio regionale di garanzia elettorale »;
- *h)* all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ed il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, ricevono le dichiarazioni ed i rendiconti rispettivamente di cui all'articolo 7 ed all'articolo 7-bis e ne verificano la regolarità »;
- *i)* all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: « articolo 7, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 7-bis »;
- *l)* all'articolo 15, comma 16, al primo periodo, dopo le parole: « articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 10-bis », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia

diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9 ovvero al contributo dello Stato di cui all'articolo 16, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere o al presidente della Camera dei deputati, che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità ».

m) all'articolo 15, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

« 19-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, secondo periodo, 9 e 10 non si

applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

**1. 501.** Il relatore.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
- **1. 502.** Il relatore.

(Approvato)